

STUDIO LEGALE

Avv. Antonietta Panico

Via Romani n. 174 – 80048 Sant’Anastasia (NA)

Pec antonietta_panico@legalmail.it

e-mail antoniettaavvpanico@libero.it

cell. 3343999492

ILL.MO TRIBUNALE DI SALERNO – sez. lavoro

RICORSO EX ARTICOLO 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE

Nell’ interesse della sig.ra **GLIELMI Catia** (c.f. GLLCTA77R67D390R), nata a Eboli il 27 ottobre 1977 e residente in Campagna alla via Piani di Puglietta 56, rappresentata e difesa dall’ avvocato Antonietta Panico, con studio in via Romani, 174 Sant’ Anastasia (NA), unitamente alla quale chiede che tutte le comunicazioni vengano inviate e fatte ricevere all’ indirizzo pec : antonietta.panico@leglmail.it

ricorrente

CONTRO

Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) (c.f. 80785250588) in p. del Ministro p.t. con sede in Roma al viale Trastevere 76/A pec urp@postecert.istruzione.it ,

USR Campania (c.f. 80039860632), in p. del leg. rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena, 55 – pec drca@postecert.istruzione.it ;

Ufficio Scolastico Territoriale di Salerno - Ufficio X - in p. del Dirigente p.t., con sede in via Monticelli, 1 Fuorni di Salerno – pec uspsa@postecert.istruzione.it ,

tutti rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Distrettuale di Stato di Salerno, ove ex lege sono elettivamente domiciliati con sede in Salerno al Corso V. Emanuele, 58

resistenti

NONCHE’

Dei candidati assegnatari di contratti a termine a.s. 2024/25 Personale Ata - Profilo di Assistente Tecnico, come da allegato agli atti (Ufficio X A.T.P. di Salerno Personale Ata Profilo A.T. Assegnazione contratti a tempo determinato a.s. 2024/25 assegnazione sede)

Controinteressati



STUDIO LEGALE

Avv. Antonietta Panico

Via Romani n. 174 – 80048 Sant'Anastasia (NA)

Pec antonietta_panico@legalmail.it

e-mail antoniettaavvpanico@libero.it

cell. 3343999492

Oggetto: mancata attribuzione di incarico di A.T. 2024/25 – adozione in via cautelare di opportuni provvedimenti di seguito specificati – riconoscimento del punteggio in virtù dell' illegittima esclusione e corresponsione degli stipendi spettanti e non percepiti

BREVI CENNI IN PREMESSA

Chi ricorre risulta inserita regolarmente per la Provincia di Salerno nelle rispettive graduatorie per il personale Ata per le quali in data 22.05.2024 presentava, nei termini richiesti, la domanda per la Graduatoria Permanente ATA 24 mesi (**all.1**) .

In tale domanda aggiornava la propria posizione per i profili di Collaboratore Scolastico e Assistente Tecnico (quest' ultimo profilo è inerente ai fatti di qui a breve illustrati e a fondamento dell' azionata pretesa).

FATTI DI CAUSA

In data 2 settembre 2024 - perfettamente nei termini – inviava il modello per il profilo A.T. con la scelta delle preferenze - in base all' elenco dei posti disponibili - all' indirizzo pec del Provveditorato (uspsa@postacert.istruzione.it), espletando con diligenza e puntualità tutti gli adempimenti richiesti dalla circolare (**all.2**) del 30.08.2024 prot. n. 0020906 con oggetto *“Assunzioni a tempo determinato personale Ata a.s. 2024 /25 invito alla stipula del contratto a tempo Determinato per i profili professionali di Assistente Tecnico, assistente amministrativo, operatore azienda agraria, cuoco e infermiere - scelta sede”*.

Con la pubblicazione dell'elenco contenente i “nominati” per la stipula del contratto a tempo determinato per l' anno 2024/25, con amara sorpresa l'odierna ricorrente apprendeva di non figurare in tale elenco, ossia tra i candidati destinatari di contratto a termine per l' a.s. 2024/25, pur avendo seguito “ alla lettera “ tutte le istruzioni indicate nella circolare su richiamata.

Prontamente, in data 5 settembre 2024, inviava reclamo (**all.3**), agli atti alla pec dell' Ufficio X (uspsa@postacert.istruzione.it) dove rappresentava l' accaduto ossia di non aver ottenuto la nomina quale assistente tecnico per l' a.s. 2024 /25, pur avendo espletando con la diligenza richiesta e la dovuta puntualità gli adempimenti richiesti dalla circolare summenzionata e, possedendo (circostanza non di poco conto) un punteggio maggiore degli altri candidati, destinatari di nomina a



STUDIO LEGALE

Avv. Antonietta Panico

Via Romani n. 174 – 80048 Sant'Anastasia (NA)

Pec antonietta_panico@legalmail.it

e-mail antoniettaavvpanico@libero.it

cell. 3343999492

tempo determinato per l' a.s. 2024 /25 sulle stessi sedi indicate quali preferenze all' atto della scelta dalla sig.ra Glielmi.

Al reclamo per completezza la ricorrente allegava lo screenshot dell' invio delle email.

In virtù di ciò, nell'esercizio del proprio legittimo diritto richiedeva delucidazioni all' Ufficio X.

Delucidazioni – pur se non condivisibili per i motivi di qui a breve illustrati - che l' Ufficio X forniva alla ricorrente per pec, in data 06.9.2024 prot. 0021748 h. 10:30, rappresentando, si legge, che “ *la S.V. non ha conseguito l' incarico a tempo determinato semplicemente perché il modello di domanda alla procedura d' interesse non è mai pervenuto presso la Scrivente Amministrazione in quanto non correttamente trasmesso. Del resto, come evincibile chiaramente dallo screenshot allegato al gravame recante data e ora dell' invio dell' istanza di partecipazione, la S.V. ha effettuato l' invio della domanda da un indirizzo PEO (Katia.glielmi@gmail.com) , ignorando probabilmente che un' email inviata da un account di posta ordinaria presso un indirizzo Pec (nel caso di specie uspsa@postacert.istruzione.it) non arriverà mai a destinazione , con la conseguenza che al destinatario del messaggio non perverrà mai nessuna notifica. Per le ragioni suesposte ed appurato che la mancata partecipazione della S.V. alle procedure non è imputabile ad alcuna omissione posta in essere dall' Amministrazione, si comunica il mancato accoglimento del reclamo intentato.. Tanto si doveva di propria competenza” (all. 4).*

Nonostante vari tentativi di comporre la vicenda per le vie brevi ciò non è stato possibile, alla stessa stregua di conseguire un incarico dalle graduatorie d'istituto così da potere lavorare nel rispettivo profilo, maturare il punteggio per il servizio per l' a.s. 2024 /25 e avere la corresponsione dei relativi stipendi.

Il pregiudizio subito dalla ricorrente priva di occupazione e nell' impossibilità di maturare il punteggio non svolgendo servizio, è attuale e concreta, come dispiegato nell' istanza cautelare proposta.

Orbene ritenendo di avere subito una manifesta ingiustizia consistente nella mancata attribuzione di incarico a tempo determinato per una condotta non conforme ai criteri di trasparenza, correttezza e buona fede, la ricorrente si rivolge all' intestato Tribunale per ottenere tutela a fronte dell' illegittimità subita per i seguenti motivi di



DIRITTO

VIOLAZIONE DI LEGGE- INGIUSTIZIA MANIFESTA- VIOLAZIONE PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE – VIOLAZIONE PRINCIPIO D’AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’ E EFFICIENZA DELLA P.A. – VIOLAZIONE DLGS 165/01

La questione del presente ricorso, come non potrà non valutare l’Ill.mo Giudicante, non riguarda la trasmissione del modello inerente l’acquisizione delle disponibilità alla stipula dei contratti a tempo determinato per l’ a.s. 2024/25 da un indirizzo PEO (katia.glielmi@gmail.com) a un indirizzo PEC (uspsa@postacert.istruzione.it), essendo un fatto incontrovertibile la trasmissione del modello “disponibilità ad acquisire contratti a tempo determinato per l’ a.s. 2024/25” da parte della ricorrente dalla sua posta ordinaria alla pec dell’ Ufficio X – Ambito Territoriale presso il quale aveva proposto la domanda ATA 24 Mesi.

Il punto focale del presente ricorso è se la P.A. nell’emanare la circolare agli atti del 30.08.2024 n. 0020906 inerente “*Assunzioni a tempo determinato personale Ata a.s. 2024 /25 invito alla stipula del contratto a tempo Determinato per i profili professionali di Assistente Tecnico, assistente amministrativo, operatore azienda agraria, cuoco e infermiere - scelta sede*” abbia operato secondo il principio di trasparenza che sulla stessa ex legge 241 del 90 incombe e, in rispetto del dettato Costituzionale di cui all’ articolo 97.

La risposta al quesito se la P.A. abbia operato con trasparenza e la dovuta diligenza nell’ emanare le istruzioni di cui alla circolare prot. 020906 non può che essere negativa e giustificare la presente azione giudiziaria.

Ma procediamo con ordine.

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica del 11/02/2005 n. 68 -

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 16



Disposizioni per le pubbliche amministrazioni

In vigore dal 13/05/2005

1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento.
2. L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.
3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.

Posta la legge di riferimento al fine di risolvere la fattispecie in questione analizziamo le email e le pec, le quali non sono la stessa cosa, com'è noto e non sempre sono compatibili.

A questo punto il quesito nasce spontaneo: si può inviare una mail ordinari a una PEC, come nel nostro caso, atteso che la Glielmi trasmetteva il modello disponibilità incarico a tempo determinato a.s. 2024/25 da un' indirizzo di email ordinaria a una pec, o viceversa?

L'Email e PEC non sono la stessa cosa: pur simili nell'aspetto e nelle funzioni, le due tipologie di posta elettronica hanno caratteristiche diverse e non sempre sono compatibili.

Non sempre, cioè, è possibile inviare una mail normale a un indirizzo PEC o viceversa.

Per essere più precisi, è quasi sempre possibile farlo, ma con esiti abbastanza controversi da far sembrare dubbio, se non controproducente, l'invio di una mail standard a una PEC tanto quanto il contrario.



Vediamo in breve le differenze sostanziali tra email e PEC, cosa può succedere quando si invia un messaggio di posta ordinaria a una casella certificata e cosa invece avviene se si invia una PEC a una casella standard.

Indice dei contenuti

- Email e Posta Elettronica Certificata
- Si può inviare un’email normale a una PEC?
- Mail: da PEC a normale, lo scenario inverso per completezza espositiva.

Email e Posta Elettronica Certificata

Email e Posta Elettronica Certificata possono sembrare molto simili: sono essenzialmente caselle di posta elettronica, con identiche funzioni, a cui si accede tramite le più classiche credenziali personali - username e password.

Si tratta, tuttavia, di strumenti nati a partire da esigenze diverse e regolati da norme differenti.

La PEC è stata introdotta con il Decreto del Presidente della Repubblica n.68/2005, che all’Articolo 1 definisce entrambi gli strumenti di comunicazione.

A norma di legge, si intende per posta elettronica “un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici”, mentre la Posta Elettronica Certificata viene definita come “ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici”.

La differenza sostanziale tra mail ordinaria e PEC è che quest’ultima consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e opponibile a terzi. Per questo motivo ogni messaggio PEC, esattamente come una raccomandata A/R, è corredato da una notifica di avvenuta consegna - la ricevuta di ritorno.

Grazie alle sue caratteristiche, ogni messaggio PEC correttamente inviato è in grado di garantire, anche in sede di controversia:

- l’identità di mittente e destinatario;



STUDIO LEGALE

Avv. Antonietta Panico

Via Romani n. 174 – 80048 Sant'Anastasia (NA)

Pec antonietta_panico@legalmail.it

e-mail antoniettaavvpanico@libero.it

cell. 3343999492

- l'integrità e non alterazione del contenuto del messaggio;
- la data di consegna e la data di ricezione del messaggio.

Inoltre, i gestori delle caselle PEC tengono traccia delle comunicazioni avvenute in un apposito registro, che preserva il valore giuridico delle ricevute per un periodo di 30 mesi.

Orbene, si può inviare un'email normale a una PEC?

Una volta considerate le caratteristiche specifiche della PEC, è più semplice comprendere come mai non sia così scontato mandare mail a PEC e viceversa. I messaggi di posta elettronica ordinaria, non avendo alcuna specifica validità legale, mancano dei parametri di sicurezza richiesti da un indirizzo di posta elettronica certificata.

Da ciò consegue che se è pur vero che alcune delle caselle PEC non consenta di ricevere messaggi ordinari, almeno come impostazione predefinita, con lo scopo principale di impedire l'arrivo di messaggi spam o pericolosi nella casella PEC; quasi tutti i gestori di posta certificata però oggi consentono di ricevere le email ordinarie sulla propria casella PEC. Debitamente specificando al riguardo che nella casella PEC Legalmail di InfoCert è possibile attivare la ricezione di messaggi di posta ordinaria accedendo alle impostazioni del proprio account personale.

Quindi si possono mandare mail a PEC?

La risposta è sì, come non potrà non valutare l'Ill.mo Giudicante, ma se il destinatario del messaggio non avesse mai avuto interesse nel modificare le impostazioni della propria casella allora si riceverà indietro soltanto un messaggio di mancato invio.

Nel caso in questione la Glielmi pur inviando da un indirizzo di posta elettronica ordinaria (Peo) il modello disponibilità incarichi a tempo determinato a.s. 2024 / 25 non ha ricevuto il messaggio di errore quale messaggio rifiutato dal sistema o casella non abilitata, cosa che nel caso di mancata ricezione e accettazione dal sistema del destinatario Provveditorato doveva accadere. Del resto già precedentemente, come risulta agli atti, in data 1 luglio 2024 (24 mesi assistente tecnico Glielmi Catia GLLCTA77R67D390R) aveva inviato all'indirizzo pec del Provveditorato (uspsa@postacert.istruzione.it) dal suo indirizzo Peo (Katia. Glielmi@gmail.com) i documenti inerenti lo scioglimento riserva e non c'era stato alcun problema di ricezione dei documenti.



STUDIO LEGALE

Avv. Antonietta Panico

Via Romani n. 174 – 80048 Sant'Anastasia (NA)

Pec antonietta_panico@legalmail.it

e-mail antoniettaavvpanico@libero.it

cell. 3343999492

Difatti la riserva veniva sciolta, stante il buon fine della trasmissione dei relativi atti dall' indirizzo Peo della Glielmi alla Pec dell' USP.

Per completezza espositiva esaminiamo lo scenario inverso : da PEC a normale.

Si può inviare una mail normale a una PEC, quindi, anche se resta una pratica che non presenta alcun particolare vantaggio e assai poco diffusa.

Nello scenario inverso, e cioè nel caso dell'invio di un messaggio da PEC a mail ordinaria, il destinatario invece riceverà sicuramente il messaggio di posta, ma in una versione che non presenta alcuna garanzia di completezza e che in alcuni casi non risulta leggibile.

Secondo il protocollo di trasmissione di una PEC, infatti, il messaggio da recapitare viene inserito in una busta di trasporto criptata, a cui viene apposta la firma digitale del mittente a certificazione della provenienza e dell'integrità del contenuto.

Soltanto le caselle PEC e alcuni software specifici possono decriptare il contenuto del messaggio PEC: se si invia una PEC a una casella ordinaria, quello che viene trasmesso è un allegato in formato .EML, .XML o .P7M. Il messaggio non viene automaticamente decriptato da chi lo riceve come da protocollo PEC, e anche se si riesce ad accedere al contenuto non è possibile attribuire alcuna validità giuridica ai dati della trasmissione.

Il messaggio inviato da PEC a casella standard non ha alcuna validità legale neanche per quanto riguarda la ricevuta di consegna: si può infatti attribuire certezza soltanto all'avvenuto invio del messaggio, ma non alla ricezione dello stesso da parte del destinatario.

Posto quanto sopra, la ricorrente, sulla scorta del modus operandi precedente (lo scioglimento della riserva in data 1 luglio inviata dalla sua email ordinaria – la stessa usata anche questa volta - alla pec dell' USP con esito positivo), in assoluta buona fede inviava il modello disponibilità alla stipula a contratto a tempo determinato profilo A.T. a.s. 2024/25, dal proprio indirizzo ordinario alla pec. Pur ottemperando a tutte le istruzioni veniva penalizzata rimanendo senza incarico – incarico attribuito ad altri candidati con punteggio inferiore alla stessa.

Per l' appunto, la Glielmi ottemperava a tutte le istruzioni di cui alla nota circolare.



STUDIO LEGALE

Avv. Antonietta Panico

Via Romani n. 174 – 80048 Sant’Anastasia (NA)

Pec antonietta_panico@legalmail.it

e-mail antoniettaavvpanico@libero.it

cell. 3343999492

A questo punto meritano particolare menzione le istruzioni contenute nella circolare dell’ UFFICIO X prot. 0020906 del 30.08.2024.

La circolare specifica:

che la compilazione dei modelli allegati alla presente Circolare predisposti per ogni profilo professionale vale come convocazione in luogo di quella in presenza;

che i modelli sono allegati e prelevabili dal sito Web e contengono passo per passo le istruzioni per la compilazione e, così, si legge, saranno restituiti solo ed esclusivamente all’ indirizzo pec: uspsa@postacert.istruzione.it.

A tal proposito si evidenzia che non saranno prese in considerazione né fatte oggetto di valutazione documentazioni trasmesse con modalità diverse da quelle prescritte.

Il passaggio di cui sopra è di enorme importanza in quanto la circolare dice solo che i modelli devono essere restituiti (spediti – inviati) all’ indirizzo pec uspsa@postacert.istruzione.it cosa che compiutamente è stata fatta dalla ricorrente , ma non dice affatto che devono essere spediti da pec, lasciando libero il candidato nella modalità di invio dei documenti, rilevando dal tenore della su richiamata circolare solo la trasmissione all’ indirizzo pec. Questa omissione è gravissima stante la finalità esplicativa degli atti – circolari.

Non solo. L’ omissione suddetta appare gravissima come non potrà non valutare l’ Ill.mo Giudicante, anche sotto il profilo della trasparenza degli atti che incombe sulla P.A. – trasparenza al fine di tutelare gli utenti e di non trarli in inganno in ossequio ai principi di correttezza e buona fede e di buon andamento e efficienza della P.A di cui all’ articolo 97 Cost.

La circolare avrebbe dovuto specificare le modalità di invio del modello disponibilità incarico tempo determinato, stante l’ importanza della questione, e non limitarsi ad indicare che i modelli dovevano essere restituiti solo ed esclusivamente all’ indirizzo pec : uspsa@postacert.istruzione.it , lasciando libero l’ utente nella modalità d’ invio, rendendo presumibile che la casella pec, come nella maggior parte dei casi, fosse abilitata alla ricezione delle email ordinarie.



STUDIO LEGALE

Avv. Antonietta Panico

Via Romani n. 174 – 80048 Sant’Anastasia (NA)

Pec antonietta_panico@legalmail.it

e-mail antoniettaavvpanico@libero.it

cell. 3343999492

La circolare summenzionata aggiunge che “ *non saranno prese in considerazione né fatte oggetto di valutazione documentazioni trasmesse con modalità diverse da quelle prescritte*”. Orbene la modalità prescritta era la restituzione del modello all’ indirizzo pec: cosa che la ricorrente ha fatto diligentemente!

IN VIA CAUTELARE

Sul *fumus boni iuris*. Tale requisito emerge dai fatti di cui sopra. È inequivocabile, infatti il diritto della ricorrente a rivendicare un proprio diritto che, per giunta è stato illegittimamente leso.

Sul *periculum in mora*. Grave e irreparabile pregiudizio deriva alla ricorrente da quanto sopra . La ricorrente priva di incarico, non solo è disoccupata, priva di reddito e con un figlio a carico, ma non matura il punteggio ai fini giuridici per l’anno scolastico in corso 2024 /25, rimanendo in posizione deteriore rispetto agli altri candidati che per l’anno in corso hanno svolto regolare servizio scolastico con la conseguenza negativa di avere per il prossimo anno scolastico difficoltà oggettive nella stipula del contratto a tempo determinato.

Tale *periculum* è imminente e attuale. I tempi occorrenti lunghi per un giudizio ordinario potrebbero compromettere le ragioni della ricorrente a fronte di posizioni cristallizzate (candidati con punteggio inferiore alla ricorrente che lavorano) che nelle more dell’ ordinario rimarrebbe, senza l’istanza cautelare, priva di tutela giuridica.

E’ noto che la tutela cautelare si appresta anche ad anticipare effetti che l’ ordinario per le lungaggini temporali potrebbe compromettere.

Ci troviamo di fronte a una persona che ha agito con buona fede e la dovuta diligenza e che nonostante ciò è stata penalizzata da una modus operandi della P.A non chiaro, si vedano le istruzioni della circolare su richiamata e quanto prescrivono le linee guida del Ministero che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte integrante.

Posto tutto quanto sopra, Voglia l’ ill.mo Giudicante, esperiti gli adempimenti di rito, accogliere le seguenti conclusioni:



STUDIO LEGALE

Avv. Antonietta Panico

Via Romani n. 174 – 80048 Sant'Anastasia (NA)

Pec antonietta_panico@legalmail.it

e-mail antoniettaavvpanico@libero.it

cell. 3343999492

In via cautelare adottare ogni atto / provvedimento più opportuno a tutela delle sacrosanti ragioni della ricorrente;

Nel merito:

previa declaratoria dell'illegittima condotta della P.A per i motivi su dispiegati, riconoscere il diritto della Glielmi all'attribuzione dell'incarico a tempo determinato a.s. 2024 /25 profilo assistente tecnico presso una delle sedi scelte di cui al relativo modello con decorrenza dal mese di settembre 2024 al 31 agosto 2025 in subordine al 30 giugno 2025 con l' attribuzione del relativo punteggio (6 punti) e la corresponsione degli stipendi spettanti dal cui quantum detrarre la naspi ove percepita;

riconoscere alla Glielmi il risarcimento del danno per quanto subito secondo equità ;

Il tutto con vittoria di diritti, spese, ed onorari.

Nella denegata ipotesi per assurdo di non accoglimento della presente domanda si chiede di compensare le spese legali per la particolarità e novità della questione trattata.

Si allegano i seguenti documenti : 1. domanda Ata, 2. circolare del 30 agosto 2024; 3. Reclamo Glielmi del 5 settembre 2024; 4. Riscontro USP Ufficio X; 5. scelta sedi Glielmi; 6. pubblicazione elenco nominati incarico profilo A.T.; 7. Linee guida Ministero trasparenza Atti; 8. invio documenti riserva da email ordinaria; 9. Dettaglio Naspi; 10. dichiarazione ricorrente stato disoccupazione.

Ai fini della legge sul C.U si dichiara il valore del presente procedimento indeterminato ma esente come da dichiarazione della ricorrente.

Salerno, 07 gennaio 2025

Avv. Antonietta Panico



STUDIO LEGALE

Avv. Antonietta Panico

Via Romani n. 174 – 80048 Sant’Anastasia (NA)

Pec antonietta_panico@legalmail.it

e-mail antoniettaavvpanico@libero.it

cell. 3343999492

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ARTICOLO 151 C.P.C.

Ove si rendesse necessario, il sottoscritto avvocato chiede si considerasse necessaria l’integrazione del contraddittorio, considerato il numero di contro interessati, essendo stata scavalcato il ricorrente negli ulteriori bollettini, che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, si chiede l’autorizzazione a notificare il ricorso ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione di udienza nell’apposito sito internet del M.I.U.R. <http://www.miur.gov.it/atti-di-notifica> o sul sito dell’ Ufficio X per il personale ATA Profilo A.T. 2024/25 Assegnazione contratti a tempo determinato .

Avvocato.....

